



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 2009.

LEGGE 21 SETTEMBRE 2009 N.131

LEGGE DELEGA PER IL RIORDINO E L'AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

Art.1 *(Finalità)*

1. Al fine di promuovere i livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, il Congresso di Stato con la presente legge è delegato, a norma dell'articolo 3 bis, comma 5 della Dichiarazione dei Diritti, ad adottare con decreto la normativa concernente la tutela dell'ambiente, secondo le finalità ed i criteri indicati nei successivi articoli.

Art.2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge e dei decreti delegati di cui all'articolo 3 si intendono per:
- a) ambiente: sistema complesso di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici di cui l'uomo è parte e con il quale interagisce. L'ambiente è formato da elementi biotici, costituenti il mondo vivente, ed elementi abiotici, costituenti il mondo inanimato. L'ambiente abiotico si suddivide, a seconda dello stato fisico, in solido, liquido, gassoso;
 - b) scarico: immissione nell'ambiente di una sostanza di tipo solido, liquido o aeriforme. Gli scarichi si dividono in:
 - 1) scarichi da insediamenti civili: quelli prodotti esclusivamente da edifici residenziali nei quali non sia svolta attività di produzione di beni e/o di lavorazione di materiali;
 - 2) scarichi da insediamenti produttivi: quelli non rientranti nella classificazione di cui al numero 1);

- 3) scarichi da insediamenti assimilabili ai civili: quelli prodotti da insediamenti produttivi e derivanti esclusivamente dai servizi igienici dell'insediamento, quando siano segregati e convogliati allo scarico separatamente dagli altri reflui idrici;
- c) fonte di potenziale inquinamento: lo scarico di una sostanza nelle acque superficiali e sotterranee, nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo nonché le immissioni acustiche, elettromagnetiche e moleste;
- d) ricettori: corsi d'acqua superficiali, pubbliche fognature, suolo e sottosuolo, atmosfera;
- e) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi, pubblici o privati nonché della messa in esercizio delle relative attività;
- f) rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;
- g) autorità competente: l'ufficio o organo del Settore Pubblico Allargato cui compete l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase.

Art. 3

(Decreti Delegati)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi ad oggetto la disciplina delle seguenti materie:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
- c) tutela dell'aria;
- d) tutela risarcitoria contro i danni ambientali;
- e) diritto alle informazioni in materia d'ambiente;
- f) organizzazione degli organi ed uffici preposti alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

2. I decreti di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

- a) garantire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente assicurando il controllo delle potenziali fonti di inquinamento ed impatto ambientale connesse con lo scarico di sostanze liquide, solide e aeriformi nelle acque superficiali e sotterranee, nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo, nonché le immissioni acustiche, elettromagnetiche e moleste;
- b) proteggere la salute umana;
- c) promuovere un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali in conformità al principio dello sviluppo sostenibile secondo il quale al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non si devono compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;
- d) regolamentare gli scarichi e le immissioni di origine pubblica e privata dettando le specifiche tecniche dei limiti di accettabilità degli scarichi in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni e negli atti internazionali in materia di tutela ambientale, tenendo, altresì, conto dell'evoluzione tecnologica;
- e) sviluppare in maniera coordinata e sistematica incentivi e disincentivi economici, di natura finanziaria o fiscale, allo scopo di sostenere l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per il perseguimento del risparmio e dell'efficienza energetica e per l'adozione di misure ed interventi orientati alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile;
- f) adottare strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e introdurre semplificazioni nelle procedure amministrative, autorizzative e di controllo, per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in

base al citato Regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione;

- g) adeguare la disciplina sammarinese alla normativa internazionale al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire, in tal modo, alla competitività dei sistemi locali e delle imprese, evitando fenomeni distorsivi della concorrenza;
- h) attuare i principi internazionali di prevenzione, di precauzione, di correzione e di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali;
- i) conseguire una maggiore tempestività ed efficienza nei controlli ambientali introducendo procedure di vigilanza e sanzionatorie più efficaci nel reprimere le violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente;
- l) coordinare ed integrare la disciplina sanzionatoria, sia di natura amministrativa che penale;
- m) prevedere misure che assicurino l'efficacia dei monitoraggi ambientali, incentivando, in particolare, i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza degli uffici preposti alla vigilanza;
- n) rivedere e riorganizzare gli uffici e gli organi preposti alla gestione ed alla regolamentazione del settore della protezione e tutela dell'ambiente allo scopo di attribuire maggiori competenze e funzioni, sia di natura autorizzatoria che di controllo, a strutture dell'Amministrazione Pubblica che, in presenza di specifiche esigenze, potranno avvalersi di professionisti esterni;
- o) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, le procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale.

3. I predetti decreti, nel perseguire le su descritte finalità, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in merito agli scarichi di tipo solido:

- 1) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità;
- 2) semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;
- 3) promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi nonché il recupero di energia;
- 4) garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati;

b) in merito agli scarichi di tipo liquido:

- 1) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti;
- 2) incentivare il risparmio di acqua favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa idrica e promuovendo lo studio geologico per l'individuazione di nuove fonti di approvvigionamento;
- 3) pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
- 4) accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza;
- 5) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
- 6) regolamentare le procedure autorizzative, di controllo e sanzionatorie relative alle captazioni idriche diverse dal pubblico acquedotto;

c) in merito agli scarichi di tipo aeriforme:

- 1) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante la pubblicazione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme internazionali;

- 2) integrare la disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
 - 3) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
 - 4) disciplinare il controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;
 - 5) individuare strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;
 - 6) prevedere strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
- d) in merito al sistema sanzionatorio:
- 1) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle sanzioni medesime;
 - 2) prevedere, oltre alle sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente.
4. I decreti delegati di cui al presente articolo sono accompagnati da una analisi tecnico-normativa e sono adottati su proposta della Commissione per la Tutela Ambientale di cui all'articolo 55 della legge 19 luglio 1995 n.87.

Art.4

(Codice Ambientale)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, successivamente alla promulgazione dei decreti delegati di cui all'articolo 3 ed entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un "Codice Ambientale" al fine di coordinare e sistematizzare in un unico testo normativo la disciplina della materia della tutela e salvaguardia dell'ambiente.
2. Il Codice Ambientale recepisce, oltre ai decreti delegati indicati all'articolo 3, i seguenti atti normativi:
 - a) Legge 30 Ottobre 2003 n.142 "Protezione da esposizioni a Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici";
 - b) Legge 28 Giugno 2005 n. 94 "Norme relative all'utilizzazione, bonifica e smaltimento di amianto";
 - c) Decreto Delegato 10 Ottobre 2008 n.130 "Linee guida per lo studio e la Valutazione di Impatto Ambientale";
 - d) Decreto Delegato 4 Marzo 2009 n. 23 "Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";
 - e) decreti delegati adottati ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge n.87/1995.
3. La struttura del "Codice Ambientale" è rappresentata nello schema contenuto nell'Allegato "A" alla presente legge.
4. Ove previsto dagli atti normativi recepiti nel Codice Ambientale, i parametri tecnici ivi individuati potranno essere aggiornati mediante decreti delegati al fine di garantirne l'adeguamento tempestivo ai progressi scientifici e tecnologici.

Art.5

(Abrogazioni)

1. I decreti delegati di cui all'articolo 3 potranno individuare le disposizioni del Capo III della Legge n.87/1995 e degli atti aventi forza di legge vigenti in materia di tutela dell'ambiente che saranno oggetto di abrogazione in quanto in contrasto o superate dalle norme dettate dai decreti medesimi.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Schema del Codice Ambientale della Repubblica di San Marino

